



DETERMINAZIONE N. 285 DEL 11/10/2024

Oggetto: Avvio del procedimento di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale (PEC) con contestuale sanzione amministrativa pecuniaria alle società inadempienti Art. 16 D.L. 29 novembre 2008 n. 185

**IL CONSERVATORE
DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE**

VISTO l'art. 2188 c.c. Che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

VISTO il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

VISTA la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il primo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 23 luglio 2004, è disposto con determinazione del Conservatore;

Visto l'art. 37 del D.L. 16/07/2020 n. 76 conv. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l'art. 16 del D. L. 29/11/2008 N. 185, convertito con Legge 28/01/2009 n 2 e l'art. 5 del D. L. 18/10/1012 n. 179, convertito con legge 17/12/2012 n. 221, disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti.

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute.



PREMESSO quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione, sia riguardo alla previsione del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82, recante il “Codice dell’amministrazione Digitale” e, in particolare, degli artt. 3 bis e 6, nonché del più generale obbligo di utilizzare i canali telematici per le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia riguardo al disposto di cui al Decreto Legislativo 185/2008, convertito in Legge 2/2009, al Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012 e, da ultimo, al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 in tema di obbligo di attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

VISTO, dunque, l'art. 8 della richiamata L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

RITENUTO che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

CORRELATO, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 01/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

RILEVATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito web istituzionale;

PRESO ATTO che sono pervenute segnalazioni di imprese che non sono in possesso di una valida PEC, e pertanto risultano particolarmente complesse le comunicazioni e le notifiche di atti giudiziari, tenuto conto, altresì, che a volte tali imprese sono irreperibili presso la sede.

DETERMINA



- di pubblicare sul sito istituzionale, la presente determinazione, contenente un elenco delle posizioni soggette all'attribuzione d'ufficio del domicilio digitale (PEC), caratterizzate dalle esigenze procedurali a tutela di terzi interessati;
- Di attribuire d'ufficio il domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese, per le imprese inserite nell'allegato 1
- Il domicilio digitale attribuito d'ufficio sarà valido solo per ricevere comunicazioni e notifiche, sarà disponibile all'indirizzo <https://imprese.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore a cui è possibile accedere mediante identità digitale (SPID/CNS)
- Di disporre la sanzione amministrativa pecuniaria, per omesso adempimento, di cui all'art. 2630 c.c. per le società;
- Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della L. 241/1990, il presente documento costituisce avvio del procedimento e viene notificato mediante pubblicazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Conservatore del Registro delle Imprese.
- Ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della L. 241/1990 si informa che:

Amministrazione competente: Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

Oggetto del procedimento: comunicazione dell'avvio del procedimento di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale;

Ufficio competente Registro Imprese, PEC ctrgrs@pec.ctrgrs.camcom.it, email conservatore@ctrgrs.camcom

Il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro Imprese.

Termine di conclusione del procedimento: entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

Il Conservatore

Dott. Rosario Condorelli